

PROVINCIALE

BIBLIOTECA

ENTE

D'Errico

2942

MATERA

UNIVERSITÀ

All' egregio amico
Cav. F. Camillo D'Avico
Dono di
F. M. M. M.

DELLE
ANTICHE CONSUETUDINI E LEGGI MARITTIME
DELLE PROVINCE NAPOLITANE

61739

DELLE ANTICHE CONSUETUDINI E LEGGI MARITTIME

DELLE PROVINCE NAPOLITANE
NOTIZIE E MONUMENTI

PUBBLICATI PER CURA

DI

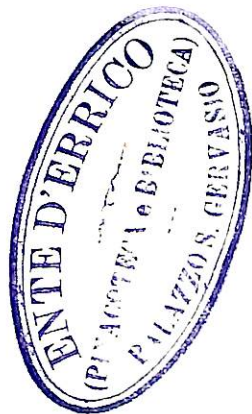
NICCOLA ALIANELLI

Veneror inventa sapientiae, inventoresque: adire tanquam
multorum hereditatem iuvat. Sed agamus bonum patrem-
familias; faciamus ampliora quae accepimus. Multum adhuc
restat operis, multumque restabit; nec ulli nato post mille
secula praecludetur occasio aliquid aliud adiiciendi.

Seneca ep. LXIV.

~~~~~

NAPOLI  
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE' FRATELLI DE ANGELIS  
Vico Pellegrini 4, e Portamedina 41  
1871





---

Il lungo periodo del dispotismo imperiale, le frequenti rivoluzioni militari, le guerre, le pesti, le fami aveano renduta scarsa e fiacca la popolazione italiana, dissipate e distrutte molte ricchezze, fatto mancare quella sicurezza pel presente e quella fiducia nell'avvenire senza delle quali nessuna maniera d'industria può prosperare.

Ed era in questo stato l'Italia, quando sopravvenne l'invasione dei popoli scesi dalle regioni settentrionali, i quali avidi di preda ed ebbri per la vittoria segnarono il loro cammino colla strage, la rapina e la distruzione, e forse non mai più che allora fu così inesorabilmente messa in pratica la massima dei conquistatori d'ogni tempo, *guai ai vinti*.

Ma non per questo si deve credere che venne a mancare ogni elemento della civiltà greco-romana e che vinti e vincitori restarono avvolti nelle tene-



bre di comune barbarie. I vincitori per le relazioni politiche, militari e di traffici avute coll'impero (1) aveano acquistato alquante conoscenze, contratto nuovi bisogni, concepito nuovi desideri. I vinti aveano le loro tradizioni e la loro storia, i loro monumenti, le civili istituzioni e leggi e consuetudini, il loro ordinamento religioso, una lingua ricchissima, e con tutti questi elementi di civiltà e di tanto

(1) È noto che per secoli tra l'impero ed i diversi popoli Barbari furono guerre, tregue, che si dicevano paci, e di nuovo guerre: dipoi gl' imperatori assoldarono eserciti interi di Barbari, o si sottoposero a pagar loro tributi.

In quanto ai traffici Tacito parlando dei Germani distingue quelli *quibus nullus per commercia cultus* dagli altri, e quelli i quali *ob usum commerciorum aurum et argentum in pretio habent* (*de morib. Germ.* V, XVII — Adde ivi XLV. Plin: *hist. nat.* IV, 13 (XIV segg.) — XXXVII, 3 (XII) — Le stesse proibizioni del trasporto ai Barbari di alcune merci (*Cod. lib. IV tit. 40, 41, 63*) sono la prova di quello che ho asserito.

E poichè ho adoperato la parola Barbari, credo utile una spiegazione — *Barbaro* a noi dinota non solo uomo di aspri e rozzi costumi ma anche efferato, perchè a questa voce antichissima la tradizione ha associato la rimembranza della conquista compiuta dai popoli scesi dal settentrione in Italia e così appellati, ma *barbaro* pei Greci e pei Romani valeva quanto straniero, come ben disse il Varchi (*Ercul.* 116), chi non era Greco o Romano, di che sarebbe superfluo portare esempi abbondandone i dizionari. Quindi si spiega perchè i conquistatori nei loro stessi documenti si distinguono con questo nome dai *Romani* da essi vinti. V. Du Cange v. *barbarus*.

più numerosi dei loro dominatori non era possibile che fossero caduti nella barbarie. E se nel periodo della conquista i vincitori nella resistenza incontrata o temuta furono feroci, divennero più miti quando la loro dominazione fu stabilita; e se prima le loro donne furon vedute

*Dei monili far pompa e dei cinti  
Che alle donne deserte dei vinti  
Il marito o l'amante rapì.*

successero quei tempi nei quali l'industria dei vinti si rese tributari il fasto e l'amore dei godimenti dei vincitori.

Nè piccolo alimento alle arti ed alle industrie prestava lo splendore del culto cattolico, ch' era quello degli antichi abitatori ed in breve divenne ancora quello dei nuovi venuti.

Eccederei i giusti limiti, nei quali debbo restringere questo discorso proemiale, se qui volessi riunire ed esporre tutte quelle notizie dei primi tempi della dominazione dei Barbari fino a noi pervenute, le quali sebbene non abbondanti sono sufficienti a dimostrare, che per quanto infelici fossero state allora le condizioni d'Italia non si cessò mai del tutto dal coltivare le lettere e le arti (1) e dall'eser-

(1) Demetrio Salazaro, Ispettore del Museo nazionale di Napoli, ha impresso una importante pubblicazione, frutto di lunghe



citare le diverse industrie. Dirò soltanto e brevemente della navigazione che riguarda propriamente il contenuto in questo libro.

Muratori, la cui autorità è sempre gravissima, scrisse (1) « Nullum sane tempus excogitari potest, quo commercium aliquod non viguerit inter Italiam ac finitima regna, praesertim vero inter hanc et populos Orientis. Nam ut cetera mercium genera praeteream ex Oriente adferenda erant aromata, et variae telarum ac pannorum species, quae nulla alia tellus suppeditabat. Ipsa quoque Italia vinum, oleum et varia opificia in septentrionales plagas emittebat. Quae procederet mercimonium Longobardis regnantibus, monumenta nulla me docent; rarissima quippe supersunt. Certe nusquam legimus, gentem illam tentasse classibus aequor, et maritima commercia suis navibus fovisse. »

Ma appunto perchè nè Goti, nè Longobardi esercitarono il commercio marittimo, deve aversi per

ed accurate ricerche da lui fatte anche nei più remoti angoli di questa parte meridionale della Penisola. Sotto il modesto titolo di *Studi sui monumenti dell'Italia meridionale dal IV al XIII secolo* saran fatti di ragion pubblica sessanta disegni di monumenti di pittura, scultura ed architettura d'un periodo di tempo, nel quale taluni credono spente del tutto le arti. Ora è certo che le arti non vivono ove mancano gli altri elementi di civiltà.

(1) *Antiquitates Italicae medii aevi* — Dissert. XXX.

certo che continuarono ad esercitarlo soli gli antichi abitatori e gradatamente ampliandolo e sviluppandolo le città dell'esteso litorale d'Italia ne acquistarono gloria, ricchezza e potenza.

Disgraziatamente la storia ha raccolto e conservato più le notizie delle gesta e spesso dei vizi e dei delitti di alcuni uomini e di alcune famiglie, che i fatti della vita dei popoli, più la ricordanza delle imprese militari che delle arti della pace, ma quando vi si legge addentro si apprendono cose alle quali il cronista e lo storico forse neppure pensarono, e le guerre combattute, le dominazioni fondate, le commesse devastazioni, il lusso dei Grandi ci fan manifesto lo stato delle industrie.

Ed io non anderò spigolando nelle storie di Napoli, Gaeta, Amalfi, Salerno, Reggio, Taranto, Bari, Trani ed altre molte nostre città marittime rimaste nella dipendenza più o meno nominale dall'Imperatore di Costantinopoli, le quali continuarono a tenere il mare e ad esercitare il commercio; ricorderò soltanto pochi tratti della storia della dominazione dei Goti e dei Longobardi.

Rileviamo dalle lettere di Cassiodoro che Teodorico, il cui regno durò dal 493 al 526 volle una flotta di mille navi dette *dromoni* (1) ed in breve

(1) Sui *dromoni* — V. Leone nella tattica cap. 19 — Procopio Vand. lib. I — Cassiodoro *Variar.* II, 31 — Isidoro Orig. XIX, 1 — Cod. Justin. de Off. Praef. Praet. Afr. I, 27 Const. 2, § 1.



tempo la ebbe, così che potè passarla in rivista nelle acque di Ravenna e dire — *non habet quod nobis Graecus imputet, aut Afer insultet* (1).

Di legname di costruzione abbondavano i boschi, lo leggiamo nello stesso Cassiodoro (2), ma a costruire mille navi, occorrono ancora altri materiali diversi ed in grande quantità, e coloro che il tutto lavorino e mettano acconciamente insieme, e poi costruite le navi perchè scorrano sulle acque ed a traverso gli scogli è necessario che siano animate da uomini avvezzi alla vita laboriosa del marino ed a guardare in viso la morte nell'infuriare della tempesta. Or quei materiali l'uomo non può creare e quegli uomini non si prendono indistintamente nella folla: si deve dunque aver per certo che ai tempi di Teodorico vi era una marineria mercantile che avea alimentato le arti marineresche (3).

(1) Cassiodoro ivi l. V ep. 16, 17. Vi erano *dromoni* di mare da guerra e da trasporto, come ve ne erano per la navigazione dei fiumi e dei laghi; dalle parole di Cassiodoro di sopra riferite è evidente che i *dromoni* fatti costruire da Teodorico erano da guerra.

(2) « Cum nostrum animum frequens cura pulsaret, naves Italiae non habere, ubi tanta lignorum copia suffragatur, ut aliis quoque provinciis expetita transmittat. » Cit. ep. 16.

(3) Che i Goti anche dopo Teodorico mantennero una flotta è dimostrato dalle loro spedizioni in Sicilia ed in Grecia ed in generale dalle guerre che sostennero coll'impero d'Oriente. Muratori *annali* an. 549-551.

E dai Goti passando ai Longobardi e particolarmente ai primi tempi della loro dominazione in Italia, quando penso alle spedizioni dai medesimi preparate o compiute nelle isole di Sicilia, Sardegna e Corsica negli anni 596, 597 e 601 (1) con un ragionamento conforme a quello testè fatto pei tempi dei Goti conchiudo che la navigazione mercantile non era mancata.

Sarebbe superfluo far menzione di fatti relativi ai secoli posteriori, nei quali niuno dubita che presso noi il commercio marittimo fu attivo, e si può dubitare soltanto se allora rinacque o piuttosto, come io credo, prese soltanto nuovo sviluppo ed incremento ma avea sempre durato. A dimostrazione di florido

(1) Dei preparativi dei Longobardi per una spedizione in Sardegna ed in Corsica e dell'effettuazione di essa parlò Papa S. Gregorio Magno nelle sue lettere 3.<sup>a</sup> del libro 7 e 4.<sup>a</sup> (alii 2.<sup>a</sup>) del libro 9. — Dei preparativi di Arigiso Duca di Benevento per una spedizione in Sicilia si parla in altra lettera dello stesso Papa (lib. II ep. 51 alii 45) — Le spedizioni in isole richieggono navi.

Si legge nella cronaca di Ubaldo che nel 785 il Duca di Benevento assediò Amalfi *undique et terra et mari*, ma l'autenticità di questa cronaca non è affatto sicura dopo l'elaborata critica fattane da Bartolommeo Capasso (*la cronaca napoletana di Ubaldo dimostrata un'impostura del secolo scorso* — Napoli 1855 vol. un. 8). Il fatto della guerra mossa dal Duca di Benevento ad Amalfi è vero (lett. 66 del Cod Carolino presso Muratori R. Ital. Serip. t. III par. 2 c. 222) non così l'assedio per mare, ma i due fatti precedenti indubitati bastano pel mio assunto.



commercio, se altro mancasse, basterebbero i due insigni monumenti che sono la Tavola di Amalfi e gli Ordinamenti di Trani.

Se è vero, come a me pare, che dopo la caduta dell'impero d'Occidente e durante la dominazione dei Barbari in queste contrade il commercio marittimo non fu mai intermesso, si domanderà con ragione con quali leggi si regolavano i negozi marinareschi e si decidevano le liti che ne traevano l'origine, e la risposta non può essere difficile nè soggetta a disputa, che cioè continuarono ad essere in osservanza il Diritto romano e le consuetudini già prima introdotte e certamente altre ancora che per le nuove condizioni si introdussero *rebus ipsis dictantibus, usu exigente et humanis necessitatibus* (1). E per verità appena un accenno troviamo nell'Editto di Teodorico (2) e nulla perfettamente nelle leggi longobarde.

È pervenuta fino a noi una greca compilazione col titolo Νῆμος Ῥοδίων Ναυτικὸς (*ius navale Rhodiorum*.) Di essa hanno già abbastanza e dottamente scritto scrittori sommi (3) quindi io mi limito a giustificare una mia opinione, che cioè una tale

(1) Fr. 2, § II. Dig. de O. J. I, 2 — Inst. § 2. I, 3.

(2) Rubrica del capo 119.

(3) Basterà citare de Jorio *Codice Ferdinando* lib. I tit. 2.<sup>o</sup> tomo II pag. 3 e segg. — Pardessus *Collection de lois maritimes* chap. VI tom. I pag. 209 segg.

compilazione un tempo fosse stata in vigore in queste provincie meridionali.

Fra i manoscritti della biblioteca Marciana di Venezia vi è il codice segnato col n° CLXXII scritto nel 1175 da un Giovanni, notaro, nel quale fra altri monumenti greci è compreso il *ius navale Rhodiorum* e nel foglio di guardia del volume vi è una legge sulle successioni di Ruggiero Normanno scritta in greco, e di cui il carattere pare di mano dello stesso notaro Giovanni. Questa unione d'una legge del fondatore della Monarchia siciliana e del *ius navale Rhodiorum* è da prendere in considerazione, ma sola non sarebbe un argomento di gran valore per la mia opinione. Più notevole è quanto si osserva nel codice anche greco n° 485 della Vaticana. Comincia esso con un *Jus canonicum, sive potius Nomocanon, quo Calabriae sive Magnae Graeciae provincia olim utebatur*, ed in continuazione fra gli altri monumenti vi si leggono la menzionata legge di Ruggiero ed il *ius navale Rhodiorum*. Dalla forma dei caratteri, simili a quelli dati dal Montfaucon (1) come saggio della scrittura adoperata nelle Calabrie intorno al 1200 e dal contenuto nel codice stesso, i dotti in questo genere di studi hanno tratto la conseguenza che esso appartenga al secolo XII ed alle regioni napolitane.

(1) *Palaeographia graeca*.



Da quali notizie più largamente esposte da Bartolommeo Capasso, il quale fu il primo a pubblicarle (1), questo dotto scrittore è stato tratto a dire — « Forse queste leggi navali in uso presso noi furono da Ruggiero con sua speciale sanzione adottate, e però si trovavano unite colla nostra Novella sulle successioni nel codice, donde il menante della copia Vaticana la trascriveva. L'espressione *et reliqua* (καὶ λοιπα) che si legge dopo l'argomento nel proemio di quella potrebbe con qualche ragione farlo supporre. Così pure quel Re pubblicando le Assise adottava e faceva proprie a se molte leggi Romane o Longobarde, e quindi nel proemio delle medesime le distingueva in talune da lui interamente composte (*a nobis compositas*) ed in altre da lui semplicemente adottate (*promulgatas*), le quali tutte pubblicando sotto il suo nome sanzionava (2) ».

E se taluno non volesse accettare la congettura d'una speciale sanzione colla quale Ruggiero adottava

(1) *Novella di Ruggiero Re di Sicilia e di Puglia promulgata in greco nel 1150 ed ora per la prima volta edita dai codici delle biblioteche di S. Marco in Venezia e Vaticana di Roma con la traduzione latina ed alcune osservazioni di Bartolommeo Capasso* — Vol. un. fol. Napoli 1867 — Si trova pure negli Atti dell'Accademia Pontaniana vol. IX.

(2) Capasso ha dato nel suo libro anche il *fac-simile* del codice della Vaticana.

quella compilazione, restano sempre le particolarità narrate sufficienti a far ritenere che la compilazione fosse stata adottata dall'uso dei naviganti, i quali frequentavano i porti dell'Oriente, a che non poteva essere di ostacolo la lingua greca, in cui era scritta, perchè la stessa era in uso in molte nostre contrade marittime come è noto. (1)

Tanto più volentieri io adotto l'opinione del mio dotto amico, perchè parmi sia confermata dalla testimonianza di Marino Freccia, di cui spesso occorrerà in questo libro di ricordare il nome: in una sua opera messa a stampa la prima volta nel 1554 questo giureconsulto lasciò scritto — « In Regno non *lege Rhodia maritima* decernuntur, sed tabula *quam Amalfitanam* vocant, omnes controversiae,

(1) Valgono per prova la stessa legge di Ruggiero, di cui si è parlato, la traduzione in lingua greca del Codice di Federico II che egli stesso ne fece fare, gli atti notarili rogati in Castrovillari nel secolo XIII pubblicati dall'insigne letterato Giulio Minervino (*in quatuor graeca diplomata nunc primum edita adnotationes Julii Minervini J. C.; nec non graeci diplomatistae cum eiusdem observationibus iam in lucem producti editio secunda correctior* — Neapoli ex typ. Tramater 1840 tom. un. in 4°), e finalmente gli altri documenti in gran numero esistenti nel grande archivio di Napoli e compresi nel *syllabus graecarum membranarum quae... adnitente impensius Francisco Trincherà neapolitanis archivis Praefecto in lucem prodeunt...* Neapoli typis J. Cataneo 1861 tom. un. XXXII, 627 in 4.°).



« omnes lites, ac omnia maris discrimina, ea lege, « ea sanctione, usque ad haec tempora finiuntur (1). »

La legge *Rodia marittima* di cui parlava il Freccia non può esser altra che il *ius navale Rhodiorum*, sì perchè altra fonte di Diritto non abbiamo, cui avesse potuto darsi tale denominazione, sì perchè la frase usata dal citato autore e quella comunemente adoperata sono identiche per significato ben poco differenti nella forma (2).

Non ignoro che il Giustiniani (3) intese le riferite parole del Freccia nel senso che indicassero il titolo del Digesto *de lege Rhodia de iactu* (lib. XIV t. 2), potrebbe forse altri pensare che avesse invece voluto indicare tutte le regole di Diritto marittimo sparse nel *Corpus iuris* da taluni reputate tratte dall'antico Diritto dei Rodii, ma l'una e l'altra interpretazione sono inammissibili: il Freccia giureconsulto esimio, letterato e cultore degli studi storici (4) non avrebbe usata quella frase in sostituzione dell'altra scritta nel citato titolo del Digesto

(1) *De subfeudis* lib. I cap. III *de off. Admir. maris* N.º 8.

(2) Pardessus inclinava a questa opinione — cap. XXXI t. V pag. 227.

(3) *Dizionario geografico-istorico del regno di Napoli* — art. Amalfi.

(4) Tale lo dimostrano le sue opere, egli scoprì e copiò di suo pugno la cronaca di Erchemperto, — Giustiniani *memorie storiche degli scrittori legali di Napoli* ar. Freccia.

e molto meno per indicare quanto in luoghi diversi si legge nel Digesto stesso e nel Codice, nè avrebbe detto che la Tavola di Amalfi ne avea preso il luogo, perchè la stessa è molto più ampia del titolo *de iactu* ed in vece non provvede a tutto intorno a cui si hanno disposizioni nel *Corpus iuris*.

Non valerebbe opporre che il Freccia non poteva nel 1554 avere notizia del *ius navale Rhodiorum* perchè primi a parlarne furono Francesco Baudouin in opera pubblicata nel 1559 ed Antonio Agostino in altra pubblicata nel 1584, e primo a renderne noto il testo colla stampa fu lo Schard, *Schardius*, nel 1591. Tutto ciò dimostra soltanto che il nostro giureconsulto non ebbe bisogno di attendere quelle pubblicazioni per apprendere che avea esistito un così detto *ius navale Rhodiorum*, ma ne avea acquistato conoscenza nel proprio paese. E per verità che la memoria di siffatta compilazione non era mancata in Italia verso la fine del XV secolo è dimostrato dal Codice esistente nella biblioteca nazionale di Napoli scritto in quell'epoca, nel quale fra altri monumenti greci la compilazione stessa si trova (1).

(1) Di questo Codice si ha positiva notizia nel catalogo di mss. greci di detta biblioteca pubblicato nel tomo V pag. 787 della *Bibliotheca graeca* del Fabricio *editio tertia curante C. Ch. Harles Amburgi* 1796. Pardessus (cap. IV tom. I pag. 228) assicura che in vano avea scritto a Napoli per averne notizie. Io posso as-



Importantissimi monumenti di Diritto marittimo sono gli *Ordinamenti* della città di Trani sull'Adriatico e la *Tavola di Amalfi* città della costiera che ne ha preso il nome sul Tirreno: notevoli disposizioni si leggono ancora nelle Consuetudini di Amalfi stessa e di Bari, e negli Statuti di Gaeta (1).

sicurare i miei lettori che il Codice esiste, è in ottimo stato di conservazione, ed è segnato II C. 6 — In esso il *ius navale Rhodiorum* comincia a pag. 183.

(1) L'egregio Avvocato in Salerno Luigi Staibano fin dal 1853 (Napoli per Avallone 8°) pubblicò un indice dei documenti da lui raccolti per la storia di Maiori, sua patria, sita sulla stessa costiera di Amalfi, nè da quel tempo ha desistito dalle ricerche. Da lui ho ricevuta la notizia d'un atto del 25 gennaio 1480 rogato dal notaro Leonardo Citarella di Maiori stesso, il cui protocollo si conserva nell'archivio della Chiesa di S. Maria *de mari* di quella città, nel qual titolo si legge che il nobile Pietro de Ponte proprietario di una *sagena* (o *sageina* com'è scritto in altro titolo dei 28 maggio 1480) denominata S. Maria faceva protesta avanti il notaro ed i testimoni contro Palmiero Severino di Castellabate, che egli avea eletto *cum omnimoda potestate patronum, ad piscandum et navigandum iuxta usum et consuetudinem terrae Maioris* per recarsi *ad trafficum Siciliae* a suo beneplacito e comando, ed il medesimo all'approdo non avea adempito all'obbligazione di rendergli il conto della navigazione e del traffico fra gli otto giorni dall'arrivo in quella marina, e perciò avea contravvenuto non solo alla consuetudine locale, ma benanche alle prescrizioni delle *Tavole Amalfitane*.

Che le Consuetudini di Maiori fossero state redatte in iscritto è certo, come dimostrerò nella collezione delle Consuetudini e Statuti municipali antichi di queste provincie, di cui ho comin-

In qualunque tempo più o meno antico i menzionati monumenti fossero stati redatti in iscritto, di che sarà parlato nel corso di questo libro, le regole che in essi si leggono si doverono andar svolgendo e rifermando quando era in fiore il commercio di quelle città, prima che esse avessero tanto patito nelle guerre tra Longobardi, Greci, Saraceni e sopravvenuti Normanni, che finirono col vincer tutti e costituire queste provincie e l'isola di Sicilia in Monarchia ed estendere la loro dominazione anche di là dal mare.

Dai successivi Re, da Ruggiero Normanno a Ferdinando IV Borbone fino al principio del 1806, furono sancite molte leggi fra le quali non poche se ne hanno riguardanti il Diritto marittimo.

Michele de Jorio nell'opera di cui parlerò appresso scrisse « vi è chi avea veduto un codice di « leggi marittime fatto in tempo degli Aragonesi, « che ora dicesi disperso (1) ».

L'illustre Pardessus ricordando questa notizia data dal de Jorio osservò, che le informazioni da lui prese al proposito erano riuscite infruttuose e perciò francamente dichiarava che o de Jorio avea prestato fede ad un racconto favoloso, o colui che glielo avea fatto avea confuso il Consolato del mare

ciato la pubblicazione; ma il testo di esse non è pervenuto fino a noi: forse in esse era fissato il termine di otto giorni, perchè nella Tavola di Amalfi è prescritto doversi dare il conto ma non è stabilito entro qual termine.

(1) Codice Ferdinando Lib. I tit. IX leg. 2 — tom. II pag. 122.



con un preteso codice marittimo aragonese: quali parole del chiarissimo giureconsulto seguono le altre colle quali avea espresso che la dominazione dei Re Aragonesi in Napoli avea dovuto farvi ricevere con favore il Consolato del mare, e poco prima avea detto che forse a questo si era data la denominazione di Tavola d'Amalfi, che fortemente dubitava avesse esistito (1).

Delle opinioni di Pardessus intorno alla Tavola di Amalfi ed al Consolato del mare si parlerà a luogo più opportuno (2). In quanto al Codice marittimo di un Re della dinastia Aragonese ecco quel che vi è di positivo. Nell'edizione delle Prammatiche diretta dal nostro giureconsulto Domenico Alfeno Vario (3) in una nota marginale alla Prammatica 1<sup>a</sup> sotto il titolo 154 *de nautis et portubus* si legge — « *Vidi ego Aragoniorum Regum institutiones*

(1) *Collection de lois maritimes chap. XXXI* tom. V pag. 229. 232, 233.

(2) V. appresso discorso sugli Ordinamenti marittimi Trani e prefazione alla Tavola d'Amalfi.

Per la riverenza dovuta alla memoria d'un giureconsulto così dotto e laborioso, quale il Pardessus, dichiaro che le inesattezze, che per amor della verità qui ed altrove io rilevo nelle notizie da lui date intorno alle cose nostre, non sono imputabili a lui, ma a coloro, coi quali fu in relazione: risulta dall'opera lui nulla aver ommesso per esser ben informato: non mancavano allora in Napoli cultori esimi degli studi giuridici e storici, ma pare che costoro non furono conosciuti dal Pardessus, quale che ne sia stata la cagione.

(3) Napoli per Cervoni 1772 tom. IV fol.

« *rei nauticae*, et ad manum nunc non sunt; esse  
« apud quendam vir scitissimus Cyrus Minervinus  
« retulit, quaesivit eas, promisit, at non dedit, in-  
« terpellavit, dispersisse respondit. Valeat: sine suo  
« nomine et veteribus institutionibus Respublica e-  
« tiam regitur. » (1)

Lorenzo Giustiniani che dopo il Vario pubblicò un'altra edizione delle Prammatiche e fu l'ultima (2), parlò pure di quelle *Institutiones rei nauticae* dei Re Aragonesi, e soggiunse che tutte le ricerche da lui fatte per rinvenirne un esemplare erano riuscite infruttuose. Nè di poi sono mai più uscite alla luce non ostante le ricerche accuratissime che l'onorando Direttore del Grande Archivio di Napoli Francesco Trinchera ha fatto eseguire per la compilazione d'un *Codice Diplomatico Aragonese* (3).

(1) Questa notizia non si trova nella precedente edizione delle Prammatiche diretta da Biagio Altimari — *Neap. apud Iac. Railard* 1682 — 1688 tom. IV fol.

(2) Napoli, stamperia Simoniana 1803 — 1808 tom. XV in 4<sup>o</sup> — Veggasi ivi la nota marginale al titolo 176 *de nautis et portubus* tom. VIII.

(3) Di questo Codice sono già pubblicati tre tomi in 8<sup>o</sup>. Napoli per Cataneo 1866 — 1870. — L'illustre economista Lodovico Bianchi nell'elaborata sua *Storia delle Finanze del regno di Napoli* (lib. IV cap. V) scrisse — « Ancora fu da quei re (Aragonesi) pubblicato quasi direi un codice marittimo sotto il titolo « *Institutiones rei nauticae*, che si è disperso tra le carte del nostro grande archivio. »



Se il Vario ed il Minervino videro le *institutiones rei nauticae*, esse hanno esistito e furono diverse e distinte dal Consolato del mare. Io però penso che fossero state non un codice di Diritto marittimo, ma piuttosto istruzioni e regolamenti per l'armata, e giudico così perchè i Re Spagnuoli succeduti alla Dinastia Aragonese ne conservarono le leggi, intanto nei libri dei nostri giureconsulti e nelle collezioni di decisioni dei nostri tribunali quelle istituzioni non si trovano mai citate come avrebbe dovuto avvenire nella ipotesi contraria alla mia congettura.

Che il Consolato del mare fu accettato in Napoli è indubitato, poichè lo troviamo citato dai nostri scrittori (1). Quando ciò avvenne non saprei dire; come dimostrerò nella prefazione alla Tavola di Amalfi, nel 1642 si dubitava ancora nei nostri tribunali se il Consolato fosse in osservanza.

Ivi pure dirò che vi è conformità tra alcuni capi della Tavola stessa ed altri del Consolato, ma come si leggono in quella la conformità è maggiore colle simili disposizioni del *Regolamento dei Consoli di*

(1) Vincenzo de Franchis nelle sue Decisioni pubblicate la prima volta nel 1580 citò il capitolo 287 del Consolato del mare che denominò *Consolatus nautarum*. V. decis. 268.

Più frequenti e sotto il vero titolo sono le citazioni fattene da Francesco Rocco nell'opera *Responsorum legalium decuria ac mercatorum notabilia* di cui la prima edizione ha la data del 1655.

*Valensa*, per lo che può dubitarsi se da questo passarono nella Tavola o al contrario, ma non mai che gli Amalfitani li avessero tratti dal Consolato.

Io penso che la preponderanza acquistata nei porti del Mediterraneo dal Consolato del mare avesse a poco a poco fatto cadere in desuetudine e poscia dimenticare gli Ordinamenti di Trani e la Tavola di Amalfi.

Nel passato secolo nell'editto di navigazione del 14 agosto 1751 (1) si disse così. « Dichiariamo che « gli ordini e le regole stabilite nel presente nostro « reale editto serviranno per una provvidenza interina, fino a tanto che da noi si farà pubblicare « in forma di legge perpetua uno speciale codice, « nel quale dopo maturo e diligente esame e consiglio di varie persone dotte, intelligenti e prudenti « saranno da noi stabilite tutte le leggi appartenenti « così alla buona ed utile navigazione come al felice commercio.

Con dispaccio del 20 dicembre 1779 l'onorevole e difficile incarico di comporre un progetto di codice marittimo fu affidato a Michele de Jorio già noto per speciali studi fatti intorno alla storia ed alle leggi di commercio (2): egli con ardore attese

(1) Si trova nella collezione delle Prammatiche propriamente nel citato titolo 176 *de nautis et portibus* n. 10.

(2) Il de Jorio avea già cominciato a pubblicare una *Storia del Commercio e navigazione* che non potè condurre fino ai tempi



all' opera a lui affidata così che il suo lavoro potè essere messo a stampa nel 1871 (1). Poichè non ne fu tirato che un piccolo numero di copie, venti e secondo altri venticinque, per i Consiglieri della Corona che doveano farne esame prima di dargli forza di legge, non credo inutile esporne il disegno.

L' opera ha il titolo di *Codice Ferdinando o Codice marittimo compilato per ordine di S. M. Ferdinando IV* (2).

sai come avea promesso: se ne pubblicarono soli tomi 4 in 4<sup>o</sup> pei tipi simoniani, Napoli 1778 — 1782.

Avea pure pubblicata una *memoria per la nuova compagnia del corallo che si vorrebbe stabilire in Napoli per potersi vendere e lavorare una sì ricca produzione del mare*. (Napoli 1778 in 4<sup>o</sup>). Ebbe poi il piacere di prendere la parte principale nella compilazione del così detto *Codice corallino o regolamento per la pesca dei coralli e del regolamento per la R. Compagnia del corallo*, che sono nella collezione delle Prammatiche tit. 229 *de piscatu coralliorum*. Altre opere sul commercio pubblicò dipoi. Nato nell'isola di Procida il 18 ottobre 1738 Michele de Jorio morì in Napoli il 13 febbraio 1806. Fu il penultimo presidente del supremo tribunale di Napoli denominato Sacro Regio Consiglio, che cessò di esistere pel nuovo ordinamento giudiziario introdotto una coi codici francesi. Giuseppe Maria Fusco scrisse *della vita e delle opere del Marchese Michele de Jorio* — opuscolo di pag. 45 in 8°. Napoli stamperia e carteria del Fibreno 1848. Il dispaccio del 20 dicembre 1779 è nel tit. 176 delle Pramm., fu riportato da Fusco e da Pardessus (l. cit. pag. 234).

(1) Napoli stamperia reale tomi IV in 4<sup>o</sup> di pagine in tutto 2414.

(2) Domenico Alberto Azuni, scrittore italiano di molte pregevoli opere di Diritto commerciale fu accusato di plagio commesso

Il tomo primo contiene le *leggi preliminari al codice* distinte nei seguenti titoli. 1<sup>o</sup> *della compilazione del codice*. 2<sup>o</sup> *istruzioni generali del C.*, ed ha 59 capi. 3<sup>o</sup> *istruzioni particolari del C.* con 41 capo. 4<sup>o</sup> *del metodo generale del C.* 5<sup>o</sup> *del metodo particolare del C.* 6<sup>o</sup> *dell' autorità del C.*

Negli altri tre tomi è compreso propriamente il progetto del codice diviso dall' autore in sei libri. Nel tomo I sono due libri; nel primo si parla delle *leggi del mare* antiche e moderne e se ne fa la storia non omettendo di discorrere delle decisioni dei tribunali e degli scrittori di Diritto marittimo. Nel libro secondo si tratta *delle persone del mare* dal Vescovo e Cappellani delle navi ai pescatori, nè si manca di parlare dei tribunali marittimi. Il tomo terzo contiene pure due libri, il terzo *delle cose del mare* ed il quarto *delle obbligazioni marittime*. Gli ultimi due libri costituiscono il quarto volume

sulla parte storica dell' opera del de Jorio. Il Pardessus ne ha pure fatto parola (op. cit. tom. I p. 9, 10 — tom. V, pag. 335). Molto amaramente ne scrisse l'avvocato napoletano Bartolommeo Pagaro in una dissertazione sotto forma di lettera pubblicata in Napoli nel 1798 in 4<sup>o</sup>. Nell'esemplare che io ne possiedo, sull'ultima pagina in bianco si legge una breve difesa dell'Azuni scritta in francese: il torto dell'Azuni consiste propriamente non nell'aver ripetuto, spesso colle stesse parole, le notizie raccolte e le argomentazioni esposte da de Jorio, ma nel non averlo citato neppur una volta: detto come egli era non avea motivo di nascondere ciò che prendeva dai libri di un altro.



cioè il libro quinto *delle azioni marittime*, il sesto *delle guerre e delle paci marittime*.

L'autore in tutta l'opera fa parlare direttamente il Re anche quando disserta su teoriche o narra notizie sul commercio e la navigazione, sulle leggi marittime e sugli scrittori: quindi ciascuna partizione dei titoli e dei capi ha il nome di legge e vi è premesso Ferdinando IV.

Quando le disposizioni non sono suggerite dall'autore, sono indicate scrupolosamente le fonti da cui sono tratte; ma l'autore nulla trasse dalla Tavola di Amalfi nè dagli Ordinamenti di Trani, di quella parlò nella storia, di questi non fece parola, per cui è forza conchiudere che nè l'una nè gli altri ebbe presenti, anzi ignorò anche che i secondi avessero esistito.

Come ognuno vede l'opera del de Jorio è ricca di dottrina ed anche di cognizioni pratiche della navigazione; come libro dottrinale è degna di lode e ne sarebbe tuttavia utile la lettura (1); come progetto di codice il disegno dell'autore non può essere approvato, avendo riunito insieme teoria, storia, Diritto pubblico interno ed esterno, Diritto privato e talora anche pure disposizioni regolamentarie. A dir vero i modelli che l'autore avea dinanzi

(1) Io credo che sarebbe opportuno farne la ristampa, ed in una edizione economica i quattro grossi volumi della prima edizione si ridurrebbero ad un solo di discreta grandezza.

non sono esenti da tal difetto, nè allora si era trascorso nel difetto opposto, che mi par quello dei nostri tempi, cioè di distinguer troppo: in ogni modo non si può negare che l'autore esagerò quel difetto con un disegno troppo ampio e non considerando che una legge si compone di precetti non di storia e di dissertazioni.

Pardessus ha pensato che il notato difetto avesse impedito che quel progetto venisse approvato: a me pare che causa ne siano stati gli avvenimenti politici, dei quali già cominciavano ad apparire i segni precursori e che poi scoppiarono così gravi. I Reali di Napoli tra il timore e l'odio che loro ispiravano i fatti del tempo, abbandonarono la via delle riforme in cui già erano entrati, sebbene forse troppo timidamente, e che erano divenute urgenti, inevitabili, e postisi nella via opposta abbandonarono anche i disegni già maturi. Il regno fu a breve intervallo occupato due volte dalle armi prima della repubblica e poi dell'impero francese, e cominciò un nuovo periodo della nostra legislazione che si estende dai primi mesi del 1806 al 1860, ma di questo io non mi sono proposto di parlare.

Da quanto si è fin qui detto è chiaro che nel principio di questo secolo il Diritto marittimo delle provincie napolitane si componeva delle leggi in diversi tempi promulgate dai re, che vi aveano regnato, del Consolato del mare e delle disposizioni con-



tenute nel corpo del Diritto romano, che frequentemente si trova citato dal Rocco e dal de Jorio.

L'illustre Pardessus nel comporre la sua celebre collezione di leggi marittime non poteva dimenticare nè dimenticò queste contrade: il capitolo XXXI col titolo *Droit maritime des Deux-Siciles* (1) contiene gli Ordinamenti marittimi di Trani, un solo capo degli Statuti di Gaeta, una Costituzione di Federico II, diverse disposizioni tratte dai Capitoli dei re Angioini, (2) un brano d'una Prammatica del 1604, e due Prammatiche sulle assicurazioni degli anni 1622, 1623 (3). Nella addizione in fine del tomo VI sono riportati due capi delle Consuetudini di Bari.

Come ognuno vede manca primamente nella collezione di Pardessus la Tavola di Amalfi, della quale, come si dirà appresso, non prima del 1843 si scoprì esistere un esemplare nella biblioteca imperiale di Vienna, l'unico finora conosciuto, nè fu

(1) Tom. V pag. 215 — 266.

(2) Vi sono ancora una legge di Giacomo I del 1286 ed i Capitoli del Grande Ammiraglio di Re Martino del 1399, ma riguardano esclusivamente l'isola di Sicilia che allora avea un proprio sovrano.

(3) Sono queste due Prammatiche le leggi napolitane più antiche che abbiamo sulle assicurazioni; la notizia più antica, ch'io conosca, d'una lite nascente da contratto di assicurazione è del 1575 — V. Grazie e priv. di Napoli tom. I car. 103.

pubblicato la prima volta che nel 1844 in Napoli; ora il tomo V della collezione di Pardessus fu messo a stampa nel 1839, nè dell'edizione di Napoli potè egli giovare nelle addizioni del tomo VI il quale porta la data del 1845, perchè ne ebbe notizia solo in giugno di quell'anno (1).

Credè Pardessus che non esistesse alcuno dei Capitoli del Grande Ammiraglio di Napoli. Il diligente giureconsulto avea ragione di così pensare, perchè nulla trovava nelle nostre collezioni di leggi e non poteva avere compiuta cognizione della nostra bibliografia giuridica per sapere che di quei Capitoli non meno di quattro di epoche diverse e riguardanti propriamente Napoli erano da gran tempo pubblicati.

Altre omissioni in verità d'importanza molto mi-

(1) Ciò è detto nelle addizioni dell'altra pubblicazione di Pardessus che porta il titolo *Us et coutumes de la mer ou collection des usages maritimes des peuples de l'antiquité et du moyen age* (Paris 1847 tom. 2 in 4.<sup>o</sup>) la quale comprende i soli monumenti contenuti nei primi due volumi della grande collezione. Nel dare quella notizia (tom. II pag. 559) l'autore aggiunse che la Tavola non poteva far parte dei due tomi degli *us et coutumes* non essendo essa così antica come l'aveano creduto de Jorio ed Azuni: è chiaro che mancò all'illustre scrittore il tempo di studiare la Tavola di Amalfi, altrimenti col suo solito acume avrebbe capito che a volerle togliere ogni pregio di antichità non si può fare posteriore al secolo XIV: or nel tomo 2.<sup>o</sup> dell'opera citata sono compresi monumenti anche di data posteriore.



nore è dato scorgere nel citato capitolo XXXI della collezione di Pardessus, come sono un capo delle Consuetudini di Amalfi che al pari della tavola gli furono ignoti, alcuni capi degli Statuti di Gaeta, che egli volontariamente omise, altri delle Consuetudini di Bari, che ebbe tardi e non sappiamo se per isvista o avvedutamente avesse tralasciato. Ed altro ancora poteva trarsi dalla collezione delle *Grazie e Privilegi della città di Napoli e regno*, che pare Pardessus non abbia conosciuto (1).

Il libro che io pubblico in occasione dell'esposi-

(1) Di questa collezione, della quale il vero titolo è *Privilegi et Capitoli con altre Grazie concesse alla fidelissima città di Napoli e regno* oltre l'edizione di cui io fo uso e che sarà indicata quando dovrò citarla, vi furono le altre del volume primo eseguite negli anni 1524, 1543 e 1820. Furono dipoi separatamente messe a stampa le *Grazie* dell'imperatore Carlo VI del 25 maggio 1720 e di Carlo III, Borbone del 1.º novembre 1737: fra queste ultime è notevole la seguente domanda della città: —

« XII. Item supplicano V. M. ad intercedere appresso il gloriosissimo Re Cattolico suo gloriosissimo genitore, acciocchè  
« si compiaccia di concedere qualche sorte di privilegio e di esenzione ai navilj e mercanzie di regnicoli ne' porti de' suoi vasti  
« dominj, e che si degni ancora di concedere a due vascelli della  
« nostra nazione, con caricamento de' negozianti regnicoli, che possano liberamente far traffico nell'America spagnuola e sue isole ».

La risposta fu: — « Sua Majestas Neapolitanorum commercium  
« et mercaturam juvabit, maxime vero si quid a Catholica Majestate petendum videbitur. » Per quanto io sappia la cosa non andò oltre.

zione marittima internazionale di Napoli, è diretto adunque a compiere il capitolo XXXI della grande e celebre collezione dell'eminente giureconsulto francese, ne è come il supplemento (1).

Il disegno che mi ho formato nell'imprendere questa pubblicazione è il seguente.

Ho distinto le leggi dei successivi Re di Napoli dagli altri monumenti. Quelle trovandosi nelle collezioni generali delle nostre leggi possono rinvenirsi facilmente da chi ama leggerle, ho creduto quindi non dover rendere troppo voluminoso questo libro col comprendervele; ne ho dato solamente un elenco coll'indicazione delle collezioni ove si debbono ricercare.

Gli altri monumenti, compresi i Capitoli dell'Ammiragliato che si dovrebbero andar ricercando in molti e diversi libri frai quali alcuni estremamente rari, ho riunito in un corpo solo, non omettendo anche quello che si trova nella grande collezione di Pardessus come gli Ordinamenti di Trani. Ho aggiunto qualche importante documento inedito, che dà lume alle Consuetudini e leggi.

Spero che non mi si vorrà imputare a colpa di

(1) Non dovea comprendere nè ho compreso in questa collezione nè il così detto *ius navale Rhodiorum* nè il *Consolato del mare*, sebbene quello a mio avviso e questo certamente fossero stati adottati presso noi. Io non mi occupo che esclusivamente di ciò che è stato nostro per origine.



aver compreso nella mia collezione le sole Consuetudini e Leggi delle città marittime di queste provincie napolitane e non quelle ancora di Venezia, Genova, Pisa ed altre città dell'Italia superiore. Certamente avrei fatto opera vana se mi fossi limitato unicamente a riprodurre quanto si trova relativamente all'Italia superiore nella collezione del Pardessus; una nuova pubblicazione, quando non fosse stata una semplice speculazione di commercio librario, dovea contenere qualche monumento se non del tutto inedito almeno raro e non compreso nell'opera del giureconsulto francese, la correzione di qualche inesattezza in cui il medesimo fosse incorso: or io sì per le condizioni in cui tutti abbiamo versato sotto i cessati governi, sì per le mie speciali dopo il 1860, non avea per le altre città marittime italiane quelle notizie e quelli mezzi di cui mi trovava in possesso per le città di questa parte meridionale della Penisola. Il lettore avvertirà che io non ho osato neppure comprendere nel mio disegno l'isola di Sicilia, sebbene la stessa fosse stata così lungamente unita a Napoli. Le altre città italiane nulla avranno perduto pel mio silenzio; altri di me più abile e colle conoscenze ed i mezzi che a me mancano faranno per i loro monumenti di Diritto marittimo quello che io non ho potuto.

Forse taluno che reputa inutile lo studio degli

antichi monumenti di Diritto, mi condannerà per questa pubblicazione: io non voglio intrattenere i lettori coll'esposizione di argomenti e con citazioni di autorità per difendermi, crederei far cosa superflua: dirò soltanto che la storia non va limitata a narrare le vicende delle dinastie e le battaglie combattute, e lo studio delle leggi non va confuso con quello dell'arte di litigare (1). Quando a cagion d'esempio leggo nel capo XXVIII degli Ordinamenti marittimi di Trani la proibizione assoluta al Capitano della nave di battere il marinaio, e leggo l'opposto negli Statuti di Gaeta, capi LXII e CXLVI, sono tratto a meditare seriamente su questa diversità ed a ricercarne nella storia delle due città e nell'indole degli abitanti di esse la spiegazione (2), ed intendo

(1) *Lutigundi tradere vias* è frase di Cicerone *de legibus* I, 56.

(2) La Tavola di Amalfi nulla dice espressamente sul proposito; ma quando considero che il percuotere è stato sempre proibito dal Diritto comune e che in molti casi di mancamenti dei marinari si trovano stabilite nella Tavola stessa pene pecuniarie, giudico che per essa era vietato al capitano quello che permettevano gli Statuti di Gaeta. La stessa proibizione era scritta nel Consolato del mare, capo 162 ediz. volgare italiana (120 Pardessus), ma migliore assai è la redazione del capo 28 degli Ordinamenti di Trani, che vuole il capitano caldo d'ira sia richiamato a pensare coll'invocazione dell'Autorità del suo paese: si potrebbe con una piccola variante ad una massima celebre dire che la *bandiera del suo paese copriva il marinaio imbarcato*— Si possono confrontare le disposizioni citate col capo VII del *ius navale Rhodiorum* e col XII della *regola dei giudizi* d'Oleron.



meglio molte disposizioni del nostro codice per la marina mercantile.

Nell'imprendere questa pubblicazione io non mi affidava alle sole mie forze; sperava nell'efficace aiuto dei miei amici e l'ho avuto generoso: ai luoghi opportuni ho notato quanto da essi mi è stato somministrato; qui ne abbiano generale testimonianza di animo grato.

Luigi Volpicella che fu primo in Napoli, a fare un'edizione degli Ordinamenti di Trani (1852) mi ha gentilmente somministrato il discorso che li precede in questa collezione. Avrei desiderato che o egli stesso, che primo di tutti nel 1844 mise a stampa la Tavola e le Consuetudini di Amalfi, o l'elegio Tommaso Gar, che ne fece la scoperta nella biblioteca imperiale di Vienna, avessero scritto alcun che sulla Tavola stessa, ma non han potuto secondare le istanze, che loro ne ho diretto, occupati come si trovavano in altri gravi lavori: i lettori quindi si avranno sull'argomento una mia prefazione; così agli altri monumenti pubblicati ho premesso quelle poche notizie e dichiarazioni che mi son sembrate necessarie.

Io mi sono proposto di raccogliere e pubblicare i monumenti napolitani di Diritto marittimo ma non di comentarli, quindi non ho aggiunto che qualche notizia storica e qualche spiegazione di parole e modi di dire, specialmente per la tavola di Amalfi,

nella quale per ventuno capo solamente fu adoperata la lingua latina, gli altri furono scritti nel dialetto che colà si parlava e si parla ancora, che è il Napolitano e meglio si direbbe Campano, perchè diffuso in tutta la Campania. È quindi avvenuto che le annotazioni alla Tavola suddetta non siano poche e talune non brevi; voglio sperare che i lettori le trovino utili.

Forse mi si osserverà che nelle annotazioni ed anche nelle prefazioni che precedono i diversi monumenti pubblicati ed in questo stesso discorso proemiale talora sono disceso ad alcune particolarità non necessarie ai dotti: confesso che questo è vero, ma aggiungo che nello scrivere io ho avuto presenti alla mente coloro che non sono dotti ma aspirano a divenir tali e coloro che sebbene dottissimi non potevano conoscere alcune notizie relative agli usi e costumi antichi di queste regioni, alle leggi ed alle istituzioni ivi esistite, agli scrittori di non grandissima rinomanza ma pur degni di essere conosciuti, dai libri dei quali io ho tratto molto aiuto ed altri potrebbero trarne quelli i quali amassero acquistare più ampie notizie sugli argomenti da me trattati.

Ho conservato scrupolosamente l'ortografia degli originali manoscritti o stampati dei quali ho fatto uso: sono certo che i lettori approveranno che abbia seguito questo sistema.



Trovava molti e buoni regolamenti di pesca fra i Reali Dispacci, fra i *Bandi* della Città di Napoli (1), nel così detto *libro russo* di Taranto, inedito, e fra gli Statuti di Gaeta, ma ho creduto non doverli comprendere in questa collezione per non renderla troppo voluminosa: ho in mente di farne un giorno una collezione speciale.

(1) Di questi *Bandi* ho tratto copia dai volumi dell'ampia collezione, che se ne conserva nel ricco archivio particolare della città, e che comincia dall'anno 1554. Ho detto *archivio particolare della città* per distinguerlo dal rinomato *grande archivio* esistente pure in Napoli.

DEGLI ANTICHI  
ORDINAMENTI MARITTIMI DI TRANI

DISCORSO

DI

LUIGI VOLPICELLA



---

Per la prima volta furono dati alla luce in Venezia l'anno 1507 gli Statuti della città di Fermo, i quali vennero poi ristampati in Fermo il 1589 pei tipi di Sertorio de' Monti, ed il 1691 dalla tipografia di Andrea de' Monti. Note ai bibliofili sono le due prime edizioni ed in molti libri si veggono ricordate, ma sconosciuta affatto fu la terza fino a quando non ne feci parola nel 1856 dopo di averne osservato un esemplare in casa della nobile famiglia Vischi di Trani (1), e suppongo che sia la stessa forse sfuggita alle ricerche degli eruditi, per esservi stato apposto un frontespizio, in cui tutte si veggono riprodotte le indicazioni che si leggono sul frontispizio della seconda edizione, con la quale ha dovuto per questo motivo essere confusa. Ora tanto nelle due stampe del decimosesto secolo, quanto in quella degli ultimi anni del secolo seguente vennero

(1) Dello studio delle consuetudini e degli Statuti delle città di Terra di Bari, discorso di Luigi Volpicella; pag. 11 (Napoli 1856 in 8.º).



aggiunti a que' municipali Statuti gli ordinamenti del mare sanzionati da' consoli della città di Trani: ma questa triplice pubblicazione rimase interamente ignorata in Trani ed in Napoli, non meno che in tutti gli altri luoghi delle provincie napoletane, nè ebbe la forza di ridestare la memoria degli ordinamenti tranesi, la quale da gran tempo si era presso di noi dileguata. Della qual cosa non mi è dato di presentare altra pruova che il silenzio di tutti gli scrittori, la quale per un fatto di tanta importanza è per fermo validissima. Ed in effetti se di essi si avesse avuto conoscenza, ne troveremmo senza dubbio fatta menzione nelle opere di Nicola Fortunato e di Michele de Jorio, nelle quali si discorre del commercio marittimo del regno di Napoli, nonchè nelle istorie di Gregorio Grimaldi e di Pietro Giannone che delle antiche nostre leggi lungamente discorsero, e parlato anche ne avrebbe Domenico Forges Davanzati, il quale in una sua erudita dissertazione, trasportato dall'amore del luogo natìo lunga diceria fece intorno al porto di Trani ed all'antico commercio di quella città, e moltissimi documenti volle inserire per illustrare la storia della patria sua (1).

Per molto altro tempo ancora ne sarebbe al certo rimasta sepolta nell'oblio la ricordanza, se due uomini dottissimi contemporaneamente non ne avessero fatto cenno, perciocchè nello stesso anno 1828, in cui il Pardessus, dando fuori in Parigi il primo volume della sua Collezione delle leggi marittime anteriori al decimottavo secolo, alla pagina 141 di

(1) Forges Davanzati (Domenico). Dissertazione sulla seconda moglie di re Manfredi e su' loro figliuoli (Napoli 1791 in 4.º).

esso annunziava di aver rinvenuto quegli Ordinamenti e ne riferiva la data ed il titolo (1), si pubblicava in Napoli la prima parte della insigne opera del molfettese arciprete Giuseppe Maria Giovene sopra gli antichi calendarii ed altri monumenti delle chiese della Puglia, nella quale egli diceva: *Non inficiabimur equidem Trantum quoque maris commercio admodum floruisse olim. Id enim abunde patebit ut aliis ex monumentis, sed maxime ex Edictalibus maritimis Legibus Trani a nobilibus viris maritimarum rerum Consulibus Bramo, de Brando et Rogerio, anno 1065 latine datis, et quas anno 1589 Firmi in Piceno italice redditas amicus quidam nobis indicavit, excusas. Fortasse vero, qui Trantum migrarunt, Hebraei Tranensium turbare commercium, ut ii etiam utpote ad fraudes proni, Edictalibus illis Legibus occasionem dedere. Dolet vero illas legere non potuisse* (2). Non è possibile che il nostro Giovene avesse cavate siffatte notizie dal libro del Pardessus anche nel caso che questo fosse uscito da' torchi qualche mese prima della pubblicazione dell'opera sua, stantechè allora il giureconsulto francese non curò d'indicare la lingua nella quale si vedevano scritti gli Ordinamenti, e molto meno i nomi de' consoli che li emisero, ed il luogo e l'anno in cui furono stampati: ebbe egli invece da un suo amico, il quale nel comunicargliele non dubitò di manifestargli ch'egli riteneva

(1) Pardessus (J. M.) Collection des lois maritimes antérieures au XVIII siècle; Tom. 1 pag. 141 (Paris 1828 in 4.º).

(2) Giovene (Josephus Maria) Kalendaria vetera mss. aliaque monumenta Ecclesiarum Apuliae et Japygiae; Pars prima pag. 224 (Neapoli 1828 in 4.º).



come cosa certa essere stato quel documento scritto dapprima in latino, e poi in epoca a noi più vicina voltato nell'idioma italiano. Anche io mi dolgo che il Giovane non abbia avuto il piacere di leggerlo, perchè non avrebbe egli omesso di dare sopra di esso acconci ed eruditi chiarimenti, e mi dolgo altresì che da lui si sia taciuto il nome del suo amico, cui principalmente è dovuta la lode di essere stato il primo in Italia a render pubblica una così preziosa notizia, e di non doverne noi essere adesso del tutto debitori agli stranieri.

Dovette il Pardessus, e con buona ragione essere molto lieto della felice scoperta da lui fatta, e gli dovette pure sembrare assai strano che se aveva avuto la singolare fortuna di rintracciare uno statuto, del quale non si aveva più conoscenza ne' medesimi luoghi ov'era stato promulgato, inutili e vane erano riuscite le sue indagini dirette a procacciarsi una copia della Tavola amalfitana, di quell'araba fenice di cui tutti parlavano e che da parecchi secoli niuno aveva più veduto. A ciò si aggiunge ch'egli prestando piena fede a ciò che dal de Jorio si era detto (1), credette che la tradizione della esistenza di essa, la quale si era sempre presso di noi conservata non avesse altro fondamento che la sola assertiva di Marino Freccia, da lui giudicata troppo vaga ed inverisimile. Non poteva egli persuadersi come quelle leggi, o per meglio dire consuetudini marittime, secondo le quali, al dir del Freccia, si giudicava verso la metà

(1) Jorio (Michele de) Codice Ferdinando; Tom. 2 pag. 92 e 93 (Napoli 1781 in 4.°).

del decimosesto secolo dalla Corte del Grande Ammiraglio, fossero state in tal guisa dimenticate da non esservene più vestigio alcuno, laddove giunte a noi erano le altre leggi marittime più antiche di esse ed in minor conto tenute; nè sapeva comprendere come avesse potuto avvenire che trovandosi le stesse in pieno vigore quando l'arte tipografica era nota e grandi progressi aveva fatto, niuno avesse mai curato di pubblicarle per le stampe. Ond'è ch'egli si credette autorizzato di dare questa sentenza, che si poteva legittimamente dubitare che vi fosse stata la Tavola amalfitana, alla quale il Freccia aveva accennato. D'altra parte ei non dubitò che gli amalfitani, i quali erano dediti alla navigazione e trafficavano con tutti i popoli del mondo allora conosciuto, avessero avuto alcune leggi o usi conformi ai loro bisogni ed alla larghezza del loro commercio, e poichè gli parve che il Brencmanno nel paragrafo trentesimoterzo del suo libro *De republica amalphytana* avesse narrato che la città di Trani era stata una volta soggetta alla dominazione degli amalfitani, suppose che l'impero e la ricordanza delle costoro leggi fossero sopravvissuti alla decadenza del grande potere e del commercio di Amalfi, che i Tranesi nei loro Ordinamenti ne avessero conservato i dettami, e che per questa ragione il Freccia col nome di Tavola amalfitana avesse designato lo statuto tranese (1).

Veramente svanito è ormai ogni dubbio sopra questo punto dopo i lunghi e faticosi studii di Tommaso Gar, il quale col pubblicare nel 1843 un di-

(1) Pardessus, Opera citata; Tom. 1 pag. 146.



ligente e ragionato catalogo dei manoscritti, che una volta erano posseduti in Venezia da quel dotto uomo che fu il doge Marco Foscarini, e che ora sono conservati nella imperiale biblioteca di Vienna, ci fece conoscere che uno di essi fra le altre cose contiene la Tavola di Amalfi e le Consuetudini di quella città tanto celebre nelle storie dei tempi di mezzo (1).

Maggiormente dovettero i dubbi dileguarsi quando nel 1844 vennero quei due documenti dati alle stampe, e si osservò che la Tavola di Amalfi era ben diversa degli Ordinamenti di Trani e non potevano questi con quella andar affatto confusi (2). Con le

(1) Storia arcana ed altri scritti inediti di Marco Foscarini: aggiuntovi un catalogo dei manoscritti storici della sua collezione; pag. 384 (Firenze 1843 in 8°).

(2) La Tavola e le Consuetudini furono per la prima volta pubblicate in Napoli l'anno 1844 in un volume in folio col titolo: *Capitula et ordinationes Curiae maritimae nobilis civitatis Amalphae quae in vulgari sermone dicuntur la Tabula de Amalfa, nec non Consuetudines Amalphae*. Aggiunsi non poche note a quei due documenti ed ebbi cura che fossero venuti alla luce nel modo stesso in cui si trovavano scritti senza punto emendarne la lezione, che in molti luoghi guasta e scorretta si vedeva, perchè mi piacque di seguire l'esempio de' più dotti e diligenti pubblicatori degli antichi codici, ed in ispezialità di Girolamo Zanetti, il quale per rendere ragione di questo sistema nel discorso che premise alla cronaca veneta, la quale si attribuisce a Giovanni Sagorhino, disse: *Summa fide exscripsimus, minime expunctis sive auctoris sive descriptoris erroribus, idque fecimus, ut genuina imago ms. Codicis appareret: huiusmodi monumentorum amatores non sane supervacaneam tantam diligentiam, imo superstitionem norunt.*— Nello stesso anno 1844 il Gar ristampò entrambi quei documenti nel num. 8 del primo tomo dell'*Appendice all' Archivio storico italiano* (Firenze 1844 in 8°. pag. 253 a 289). Oltre a ciò è stata la sola Tavola data due altre volte alle stampe, vale a dire da

note poi che in quella occorrenza furono da me aggiunte al testo delle Consuetudini amalfitane, mi adoperai a dimostrare in modo lucidissimo la verità di esse, certo com'era che, assodato questo fatto, sarebbe rimasta nel tempo medesimo assicurata la verità dell'altro documento che si trova alle stesse unite nel medesimo codice foscariniano: nè pare che mi fossi punto ingannato, perciocchè per quanto io sappia non vi è stato alcuno, che abbia in seguito rinnovato i sospetti manifestati dall'illustre raccoglitore delle leggi marittime.

Ma anche nel tempo in cui continuava a rimanere obbliato negli scaffali della libreria di Vienna il manoscritto del Foscarini, e con esso gl'importanti documenti che racchiude, non si avea giusta ragione per dubitare della esistenza di una legge o antica raccolta di disposizioni intorno al commercio del mare, alla quale gli amalfitani avevano attribuito il nome di Tavola protontina, con cui era anche fuori di Amalfi riconosciuta. In effetti se ci facciamo ad esaminare attentamente le cose dette da Marino Freccia, e consideriamo che costui, oltre ad essere stato un famoso giureconsulto, la cui autorità è tuttora con riverenza invocata, fu pure un grande magistrato, di leggieri comprenderemo che dal Pardessus si sia negata una incontrastabile verità. Questo nostro celebrato scrittore stampò in Napoli l'anno 1554 la sua opera dei Suffeudi, nella

Giuseppe d'Addosio nel suo *Cenno storico del diritto di commercio* (Napoli 1860 in 8°, pag. 77 a 94), e poi in Erlangen l'anno 1864 dal dottore Paolo Laband, professore di diritto in Koenigsberg il quale si studiò di rettificarne il testo e lo illustrò con copiosissime e molto giudiziose note critiche ed erudite.



quale così si espresse: *In regno non lege rhodia maritima decernuntur, sed secundum Tabulam, quam amalphytanam vocant: omnes controversiae, omnes lites, et omnia maris discrimina ea lege ac sanctione usque ad haec tempora finiuntur* (1). Di ciò avevamo pure diverse altre e solenni testimonianze non avvertite dal De Iorio e dal Pardessus, i quali hanno erroneamente opinato che soltanto da poche linee del libro del Freccia ne fosse a noi pervenuta la cognizione. Ed in vero prima del 1554 già l'anonimo autore di un'antica cronaca, discorrendo dell'invenzione della bussola, aveva detto: *Certe digna ingeniis amalphytanis, a quibus et compilatae leges maritimae, quibus deciduntur inter nautas iurgia in Curia Magni Admirantis huius regni* (2); e già un altro anonimo, che poco dopo la metà del decimoquinto secolo trascrisse una più vetusta cronaca, aveva notato in un breve ricordo che a guisa di proemio alla stessa premessa, essersi da lui copiato quel prezioso e raro documento. Sopra ogni altra importantissima è la costui autorità tra perchè quasi di un secolo ei precedette Freccia, e perchè le sue parole, meglio che qualunque altra osservazione, mostrano quanto sia andato lungi dal vero chi ha supposto essere una favola che vi sieno state un giorno quelle marittime consuetudini. Narra questo secondo anonimo che, quando non era ancora uscito di fanciullo, aveva più volte udito da coloro i quali erano molto innanzi negli anni, che il codice origi-

(1) Freccia (Marinus) « De subfeudis baronum; lib. 1 De off. Admir. maris num. 8 (Neapoli 1554 in fol.) »

(2) Pansa (Francesco) *Istoria dell'antica repubblica di Amalfi* (Napoli 1724 ib. 4°, tom. 1, pag. 17.)

nale di quella cronaca era stato con la Tavola posseduto dalla famiglia Donnorso, finchè il duca di Amalfi Vincislao Sanseverino che morì nel 1401, tolto ad essa non l'ebbe recato in suo potere: e dopo di aver dette queste cose soggiunge « *Et ego manu mea scripsi copiam de hac cronica et de Tabula Prothontina, quae habetur etiam cum consuetudinibus, et usis Amalphytanorum propter causas, et lites, quae inter nautas insurgunt* » (1). Ma che presso gli Amalfitani nella seconda metà del decimosesto secolo e dopo il Freccia era ancora in pieno vigore la Tavola nello stesso modo come nei tempi precedenti, e che questo nome essi davano ai loro antichi usi marittimi e non agli Ordinamenti di Trani è chiaramente provato da quel pubblico istromento del 1571 veduto dall'egregio Matteo Camera, col quale i contraenti dichiararono di uniformarsi a quello che nella Tavola di Amalfi si trovava stabilito (2): anzi lo stesso Camera ci dà notizia di un atto scritto in Napoli il 17 febbraio 1603 dal notaio Giovanni Ambrogio Caulino, che contiene la vendita di una metà di una feluca fatta dal napoletano Muzio Aliano ad Ascanio Amodeo di Conca, e col quale il compratore Amodeo promise di dare al venditore Aliano per ogni viaggio *reale et fedele conto della restante metà di felluca de esso Mutio secondo lo uso et costumanza della Tavola della costa de Amalfe* (3).

(1) Anonymi cujusdam saeculi XV in *Chronicon Amalphytanum* Praefatio — Extat nella raccolta di varie cronache del Pelliccia (Napoli 1782 in 4°, tom. V pag. 143).

(2) Camera (Matteo) *Annali delle due Sicilie* (Napoli 1841 in 8°, vol. 1 pag. LIII e 118).

(3) Camera, *Opera citata* (Napoli 1860 in 8°, volume II, pagina 349).



Oltre a ciò in un grande equivoco cadde il Pardessus quando si diede a credere che la città di Trani nella Puglia, posta sul mare Adriatico, fosse stata un tempo soggetta alla signoria degli Amalfitani, e la confuse con Atrani, la quale è situata nella costiera di Amalfi, faceva parte del ducato amalfitano ed è bagnata dalle acque del Tirreno. Egli lesse nel Brenkmanno le parole *praeter Scalam et Ravellum est et aliud oppidum quod Trani appellatur seu verius Atrani* (1), e diede ad esse una falsa interpretazione, perchè in quel luogo è apertamente indicata Atrani, la quale con poca proprietà era da taluni nominata Trani, e non mai l'antica e nobile città di Trani nelle Puglie. Ciò fu ampiamente dimostrato dall'egregio avvocato tranese Lorenzo Festa Campanile con una dotta ed erudita dissertazione, alla quale con somma cortesia gli piacque di dare la forma di lettera per poterla a me indirizzare, ed in cui per meglio combattere l'asserzione del Pardessus e togliere ogni dubbio si dilungò a narrare molti fatti relativi alla storia della patria sua ed a riferire non poche peregrine memorie che maggiormente confermavano la sua opinione (2).

Lo statuto tranese, che indubitatamente è un importantissimo monumento della nostra antica legislazione, è composto di trentadue capitoli, i quali

(1) Brenkmannus (Henricus) *Historia Pandectarum et dissertatio gemina de Amalphi*; nel cap. XXXIII della dissertazione *De Republica Amalphitana* (Trajecti ad Rhenum 1722 in 4°).

(2) Festa Campanile (Lorenzo). Al chiarissimo signore Luigi Volpicella intorno ad un'opinione del Pardessus relativa a Trani, lettera (Trani 1856 in 8°).

sono preceduti da un breve prologo, ed è intitolato: *Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani*. Soltanto il titolo e la data sono in latino, essendo in volgare scritto tutto il rimanente; e qui è a notarsi questa cosa assai singolare, che diversa se ne rinviene la dizione nelle prime due stampe, perciocchè quando nel 1589 se ne fece la seconda edizione, alla quale è uniforme l'altra del 1691, non pure per ciò che riguarda l'ortografia venne ridotto a miglior lezione, ma molte parole ancora furono mutate e corrette. Nel prologo poi è detto che quegli ordinamenti si facevano nell'anno 1063, correndo la prima indizione, da' nobili e discreti uomini messer Angelo de Bramo (1), mes-

(1) Il cognome del console de Bramo si trova ricordato in un diploma dell'anno 1210 che originalmente è conservato nell'Archivio della Chiesa arcivescovile di Trani, e del quale mi è stata data copia dal cortesissimo ed egregio avvocato tranese signor Arcangelo Prologo. Volentieri pubblico in questo luogo il cennato diploma, sì perchè esso serve a dimostrare indirettamente la verità degli Ordinamenti marittimi, e sì perchè lo stesso è inedito e non si vede compreso nella insigne raccolta dei diplomi dell'imperatore Federigo secondo, che dobbiamo alla grande diligenza e laboriosità dell'Huillard-Bréholles, dal quale non furono osservate le carte di quell'archivio.

« Fredericus divina favente clementia rex Sicilie ducatus Apulie  
« et principatus Capue. Quod fidelium desideriis de regia liberalitate confertur non minus excellentie regie cedit ad gloriam  
« quam ad profectum provenit subiectionum. Inde est quod cum  
« tu Bartholomee venerabilis Tranensis Archiepiscopo fidelis noster attentius nostre celsitudini per tuum nuncium supplicares  
« ut clausum orti quod olim magister W. de Bramo in padula  
« Baroli tenuit tibi concedere nostra clementia dignaretur supplicationem tuam benignius admittentes attendentes quoque fidei  
« tue devotionem necnon et grata servitia que maiestati nostre ex-



ser Simone de Brado e conte Nicola de Ruggiero, eletti consoli nell' arte del mare come i più sufficienti che si potessero trovare nel golfo Adriatico. Il Pardessus dopo di averlo nel 1828 semplicemente ricordato lo inserì l'anno 1839 nel trigesimoprimo capitolo della sua ampia Collezione delle leggi marittime, ed ebbe la cura di riprodurre entrambe le lezioni delle due edizioni del 1507 e del 1589 (1): del che grati a lui esser debbono i cultori della scienza del diritto, e gratissimi coloro i quali si studiano di ricercare le memorie storiche della patria nostra. Ma egli nel darlo nuovamente alla luce, come quegli ch'era dotato di sottilissimo ingegno e di grande e svariata dottrina, comprese che a gravi controversie avrebbe dato origine la lettura di esso, e per meglio porre in sodo la verità del documento in tutte le sue parti con somma diligenza s'industriò di abbattere le obbiezioni, che con l'acutezza della sua mente fin d'allora ei prevedeva che si sarebbero fatte intorno all'anno della sua pubblicazione, non meno

« hibuisti et que nobis gratiora poteris exhibere de gratia nostra tibi et ecclesie tue predictum clausum orti cum tenimentis et iustis pertinentiis suis perpetuo concedimus et donamus. Ad huius autem nostre concessionis et donationis memoriam et inviolabile firmamentum presens privilegium per manum Pantaleonis de Matera notarii nostri scribi et maiestatis nostre sigillo iussimus communiri anno mense et indictione subscriptis.

« Datum in civitate Messane anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo decimo mense iunii tertie decime indictionis. Regni vero domini nostri Frederici Dei gratia illustrissimi regis Sicilie ducatus Apulie et principatus Capue anno duodecimo feliciter. Amen ».

(1) Pardessus; Opera citata; tom. V, pag. 237 a 251 (Paris 1839 in 4.<sup>o</sup>).

che intorno ai suoi autori ed all'idioma in cui venne scritto.

Primieramente volle egli indagare se esatta fosse la data del 1063, nel quale si dicono sanzionate quelle leggi marittime, ed innanzi tutto osservò a questo riguardo che in quell'anno correva effettivamente la prima indizione, e che però la indicazione dell'anno a quella della indizione corrispondeva. Aggiunse che di niun peso aveva a giudicarsi la contraria opinione di un dotto fermano, a lui manifestata per mezzo del primicerio Barile, il quale diceva che verso la metà dell'undecimo secolo non poteva la città di Trani aver tanto ordine di commercio ed i consoli, come supponevano i suoi statuti, e la combattette col far notare che invece fiorenti erano in quella stagione le città marittime dell'Adriatico, e che da tutti i popoli dediti alla navigazione ed al traffico si era molto tempo prima riconosciuta la necessità della elezione de' consoli, i quali vegliar dovevano alle cose marittime e decidere le controversie cagionate dal commercio del mare. Laonde ei conchiuse che non vi fosse alcuna ragione per supporre erronea la data dello statuto, e che si avesse da tutti a ritenerlo come veramente scritto nell'anno che nel principio di esso si vede segnato.

Per ciò che concerne poi il titolo di conte, col quale vediamo nominato Nicola de Ruggiero, che nel prologo degli Ordinamenti si trova indicato come uno dei tre consoli che n'erano stati gli autori, non aveva il Libri tralasciato di far osservare al Pardessus che dalle storie appariva non essere costui mai stato signore della città di Trani, e che in quell'epoca non v'era alcuno che senza signoria potesse intitolarsi



conte. Prestamente conobbe il valentuomo che di lieve momento non era il dubbio che procedeva dalle sagge avvertenze del dotto italiano, e per distruggerlo propose una spiegazione, la quale a lui parve semplicissima. Gli uomini, ei disse, che illustri si erano renduti nell'insegnamento del diritto ottenevano il titolo di conte e gli onori della *comitiva*, come chiaramente dimostra una imperiale costituzione inserita nel Codice Giustiniano, e dal glossario del Dufresne si raccoglie pure che il titolo di *comes legum* veniva dato a molti celebri giureconsulti. Doveva adunque a suo avviso presumersi che nel novero di costoro fosse stato il console Nicola de Ruggiero, il quale forse era stato professore di diritto in Trani, o aveva in altra città precedentemente insegnato la scienza delle leggi, ed in conseguenza non poteva essere affatto causa di maraviglia il vederlo di siffatto titolo insignito.

Più lungamente infine egli s'intrattenne sopra la quistione della lingua ch'ei medesimo confessò non essere priva di importanza. Se lo statuto fosse stato promulgato nel secolo decimoquarto, agevole sarebbe l'ammettere che avessero i suoi autori fatto uso della lingua italiana, ma il difficile è il supporlo compilato nell'anno 1063 ed avere per cosa indubitata che il testo originale e non la sua traduzione fu data alle stampe. Sapeva il Pardessus, e non dubitò di francamente dichiararlo, che gli scrittori, i quali avevano con maggiore accuratezza discorso delle origini della lingua italiana, assicurano che niun documento di epoca precedente al duodecimo secolo si sia rinvenuto scritto in italiano; ma a lui che era pienamente convinto così della verità della

data della legge tranese, come dell'essere stata la stessa fin dal principio distesa nel volgare italiano non parve che la loro autorità dovesse fargli modificare la sua opinione: anzi osservò che gli scrittori, dai quali questo subbietto era stato trattato, ben di rado si erano occupati a rivolgere le loro investigazioni alle raccolte di usi locali relativi alla giurisprudenza, che niuno disconveniva che un gran numero di espressioni volgari si trovavano fram-miste al barbaro latino nelle carte più antiche e spesso per ispiegar le parole latine, e che ciò, secondo il suo giudizio, dimostrava che il volgare era già in istato da essere scritto. Il Libri inoltre i cui consigli ei non omise di richiedere, vieppiù il confermò in tale credenza per la ragione che dallo stesso ebbe in risposta ch'era di parere non essere il documento stampato una traduzione dal latino, e scorgersi in esso non poche locuzioni proprie alla lingua italiana e conformi al suo meccanismo, le quali attestano una compilazione originalmente fatta in italiano. E dappoichè vide che nella ristampa del 1589 era stato, com'egli si esprime, ringiovanito il testo degli Ordinamenti precedentemente pubblicato, terminò col dire ch'ei doveva persistere nella opinione che lo statuto era stato scritto nella lingua che si parlava nel 1063 e che in prosiegua i copisti ne andarono pian piano ringiovanendo lo stile e l'ortografia, affinchè i marinari ed i commercianti dei secoli posteriori l'avessero potuto agevolmente comprendere.

Questi sono i dubbii che offre il testo degli Ordinamenti tranesi, questo il modo come vennero risolti da quell'uomo dottissimo del Pardessus, il



quale, fermo com'era nel suo proposito di aver per certe tutte le cose che si trovano nella stampa materialmente scritte, volle superare qualunque difficoltà con troppo acute ed ingegnose sottigliezze, sebbene fossi sicuro che se dalla potente e fervida sua mente non si fosse egli lasciato trarre fuor di via, senza inciampi sarebbe pervenuto alla conoscenza del vero, che non poteva a lui rimanere affatto nascosto. Al pari di ogni opera umana, quella dell'esimio giureconsulto francese non è scevra di mende avvegnachè lievissime esse sieno a petto ai pregi ed alle bellezze ond'è sparsa ed alla utilità grandissima che ne arreca. Non ci ha alcuno il quale non sia compreso di ammirazione nel vedere che un uomo solo abbia potuto conoscere i più minuti particolari delle legislazioni di tutti i popoli del mondo, trarre dall'oblio non poche leggi ignote ai nipoti medesimi di quelli che le sanzionarono, e discorrere dottamente sopra ciascuna di esse. Un segnalato servizio, siccome sagacemente avverte lo Sclopis, fu dal Pardessus reso allo studio della legislazione universale e dell'umano incivilimento con la sua raccolta di tutte le leggi marittime, la quale era da gran tempo desiderata ed è a tenersi in grandissimo pregio non solo per la immensa quantità di documenti, molti dei quali erano inediti o affatto sconosciuti, che con sommo studio vennero da lui riuniti, ma per l'ordine eziandio con cui ei li dispose, pei dotti ed eruditi discorsi ond'è preceduto ciascun capitolo, e per le copiose note ch'egli appose alla maggior parte delle leggi così per illustrarle come per confrontar le une con le altre le legislazioni di tempi e popoli diversi. A lui

si dee meritamente concedere la gloria di aver condotto a termine un'opera tanto vasta e lodevole, quantunque non si avessero nel tempo stesso a privare gl'Italiani dell'onore di averne concepito l'idea e di essere stati i primi a dare alle stampe una *Biblioteca di gius nautico*, nella quale tutte dovevano essere comprese le leggi pubblicate intorno al commercio del mare ed alla navigazione, nonchè i migliori e più utili trattati di diritto marittimo. Di questa Biblioteca, la quale mi avviso che avesse fatto sorgere nella mente del giureconsulto francese il pensiero di rivolgere l'animo ad un lavoro di tal sorta, furono stampati in Firenze l'anno 1785 due soli volumi (1), dopo la cui pubblicazione quelli che animosamente avevano cominciato ad assumerne la cura, forse sgomentati dalla difficoltà di portarla a fine per essere senza dubbio privi di quegli aiuti di cui per nostra singolare ventura fu poi il Pardessus a larga mano fornito, si videro costretti a lasciare incompiuta la ben cominciata impresa.

Ma se a coloro i quali delle cose della propria patria prendono a trattare, ancorchè infinita diligenza vi adoperassero, non di rado interviene di prendere il falso per vero e di non poter raccogliere tutto ciò che concerne il subbietto che hanno tra le mani, niuno dee stupirsi che a notizia di questo uomo straordinario non sieno giunte talune antiche memorie, e che errato egli abbia qualche volta nel parlare delle leggi di lontane regioni. Ingiusto a parer mio sarebbe il censurarlo per siffatto motivo; pur non però

(1) Biblioteca di gius nautico contenente le leggi delle più culte nazioni ed i migliori trattati moderni sopra le materie marittime (Firenze 1785 tomi due in 4°).



di meno il conto, in cui giustamente è tenuta l'opera sua, richiedeva che con la riverenza dovuta ad un così erudito giureconsulto si sottoponessero a nuovo esame le opinioni, nelle quali sembra ch'ei dal vero si sia alquanto dilungato, e che ad esse si facesse un po' di contrasto, affinchè la celebrità del nome dello scrittore non fosse causa che l'errore perdurasse e con l'andar del tempo acquistasse maggior forza e vigore. Del che ci ha dato splendido esempio il prussiano Alessandro de Miltitz, il quale ripeté nel 1837 che non doveva prestarsi credenza alla fantastica tradizione della Tavola amalfitana e che questo nome era stato altra volta dato agli Ordinamenti di Trani (1).

In effetti le tre cennate proposizioni ben presto cominciarono ad essere impugnate, e gli oppositori aprirono il campo ad una disputa che a molti dotti uomini è paruta degna di particolare considerazione. La quistione della data è senza dubbio la più grave, ed in conseguenza l'allegata antichità dello statuto tranese fu la prima ad essere combattuta, perciocchè lo Sclopis nel pubblicare l'anno 1840 il primo volume della sua pregevolissima Storia della legislazione italiana, per non incorrere nel rimprovero di essere troppo corrivo nell'ammettere o nel rifiutare un fatto tanto importante, fece una digressione sopra questo punto, e dopo di aver allegato gli argomenti che gl'impedivano di accostarsi all'avviso del Pardessus conchiuse col dire che non è esatta la data del 1063 apposta agli Ordinamenti di Trani, e che dee la stessa essere emendata in quella

(1) De Miltitz (Alex.) Manuel des consuls; liv. I chap. III sect. II art. VI, et tom. II append. (Berlin 1837 in 8.º).

del 1363 per un motivo d'induzione dal medesimo Pardessus precedentemente esposto, per essere cioè anche in quell'anno ricorsa la prima indizione (1). Le ragioni che l'indussero ad andare a contraria sentenza sono tratte dall'essere il documento dettato nella lingua italiana, la quale in quell'età non era ancora formata e di cui non si faceva uso nella compilazione delle leggi, dal titolo di conte attribuito al console Nicola de Ruggiero, che non poteva averlo in forza di feudale investitura e molto meno come onorificenza concessa ad un professore di diritto per non essere stata nel 1063 ancora aperta la famosa scuola di Bologna, e dalla locuzione adoperata nel capitolo sedicesimo, la cui disposizione che lo scrivano *debba essere jurato del suo comune* non dee essere intesa nel senso che debba lo scrivano prestar giuramento alla comunità della nave, come dal Pardessus si era creduto, ma indica invece il magistrato comunale, ossia l'autorità del governo municipale, ed ha perciò un significato ch'è proprio di tempi posteriori.

Anche a me sembra che il supporre che poco dopo la metà del secolo undecimo sieno stati emessi i nostri Ordinamenti venga a noi rigorosamente interdetto dalle particolarità della storia di quel tempo, e mi sembra altresì che non possano le altre due quistioni, che dirò secondarie, essere risolte nel modo proposto dall'esimio raccoglitore delle leggi marittime. Volentieri adotto il giudizio dello Sclopis, il quale con la dirittura della sua mente e con la conoscenza che ha delle antiche cose ha com-

(1) Sclopis (Federigo) Storia della legislazione italiana; cap. V (Torino 1840 in 8.º; vol. I pag. 168 a 170).



preso che mendace sia quella data, ma non posso accettare come buone ed esatte le sue argomentazioni, le quali a me non pare che abbiano troppo sicuro e stabile fondamento, nè credo che la rettifica debba essere fatta nel modo da lui indicato. Certamente se lo statuto fu scritto in latino, e se per equivoco del traduttore vediamo nominato conte il de Ruggiero, come in seguito procurerò di dimostrare, non hanno alcuna forza le osservazioni che ei desume dalla italianità della scrittura e dal titolo di uno de' tre consoli tranesi; e se inoppugnabile è a reputarsi la intelligenza da lui data con la sua abituale sagacia alle parole, con le quali si ordinava il giuramento dello scrivano, non so vedere quale difficoltà possa aversi ad ammettere che nella seconda metà del secolo undecimo si trovava in Trani costituito un municipio e vi erano le autorità municipali, tanto maggiormente che il breve brano degli Ordinamenti non ci dice in qual modo il municipio era formato e come funzionava, e ci lascia al buio sopra tutti que' fatti la cui compiuta cognizione sarebbe indispensabile per avere una giusta idea del municipio tranese di que' giorni. Non è necessario inoltre che spenda molte parole per chiarire quanto debole sia il motivo che persuase lo Sclopis a suggerire che la promulgazione dello statuto fosse avvenuta nel 1363, perciocchè non vi sarà alcuno, il quale non intenda che se si concede che il copista non abbia ben letta nell'originale o in una più antica copia la data, la quale forse non era scritta per disteso, non ci ha ragione per credere che nel documento da lui trascritto fosse piuttosto indicato l'anno 1363 che un altro anno, in cui pur correva la prima in-

dizione. Ma non posso tacere che la data del 1363 sarebbe un manifesto anacronismo e non potrebbe per ogni verso conciliarsi con la storia della città di Trani, la quale, secondo che si apprende da sicure memorie e dagli antichi monumenti, fu ricca e potente ai tempi dei greci e dei normanni, e fino agli ultimi anni del decimoterzo secolo fiorì per causa del suo esteso commercio ond'è che d'ogni parte i mercatanti vi si conducevano e le navi convenivano nell'ampio suo porto. Quando poi l'isola di Sicilia alzò il vessillo della ribellione per liberarsi dal giogo angioino e riconquistare la perduta indipendenza, e quando in seguito di quel fatto aspra, lunga e crudel guerra si accese tra' napoletani ed i siciliani, tanto danno fu da questi ultimi arrecato alla città ed al porto di Trani, che dovettero i tranesi ritirarsi dal commercio, e povera di ricchezze e di abitatori la città addivenne. Per siffatto motivo il re Carlo secondo d'Angiò fu costretto di rimettere ai cittadini di essa cento once all'anno dal pagamento delle collette, ed altre cento all'anno rilasciò loro per sopperire alle spese della restaurazione del porto (1). Questo saggio provvedimento lenì alquanto i dolori di quella infelice città ma non fu sufficiente a ridonarle il pristino splendore; ed è ciò mirabilmente rifermato da un altro documento, che mi piace di ricordare e che ci assicura che fino a pochi anni prima del 1363 continuava ad essere misero e tristissimo lo stato, cui si trovavano ridotti i tranesi. Nel dì 18 novembre del 1354 Ro-

(1) Giustiniani (Lorenzo) Dizionario geografico ragionato del regno di Napoli (Napoli 1805 in 8°, tom. IX pag. 229 a 234), e Forges Davanzati alle pag. 11 e 12 dell'opera citata.



berto imperadore di Costantinopoli e principe di Taranto sottoscrisse un diploma, nel quale ei narra che la città di Trani gli aveva manifestato che sebbene essa ne' tempi andati, in cui era provveduta di molte dovizie, avesse corrisposto in ciascun anno dugentosessanta once, pure per le sofferte sventure della guerra e per la mortalità cagionata dalla epidemia si era talmente spopolata di cittadini e diminuita di facoltà che non poteva affatto più pagare quella somma per le collette e per la generale sovvenzione, e però aveva domandato che si riducesse a sole dugento once quell'annuo pagamento; riduzione ch'egli accordava per essere vere le cose esposte da' tranesi (1). Nè in prosieguo migliore si rendette la sua condizione, e non ostante che i veneziani avessero verso la fine del decimoquinto secolo con grande cura riparato il porto e costruito anche un arsenale, non le fu dato di godere lungamente di tali beneficii, perciocchè i veneziani medesimi dopo pochi anni, dovendo abbandonare le città della Puglia delle quali si erano insignoriti, distrussero l'opera loro ed in tal guisa rovinarono quel porto che ben presto fu veduto novellamente ripieno di arena (2). I quali fatti sono abbastanza eloquenti per chiarirci che il nostro statuto non sia stato composto dopo la morte del secondo de're angioini, la quale avvenne nel 1309, e che il contrario potrebbe soltanto sostenersi da coloro i quali voles-

(1) Vargas Maciucca (Francesco) Breve storia genealogica della famiglia Milazzi; pag. 15 e 16 del sommario (Napoli 1741 in 4.<sup>o</sup>).

(2) Forges Davanzati e Giustiniani ne' cennati luoghi delle opere citate.

sero dire che i tranesi abbiano pubblicato quelle leggi intorno alla navigazione nel tempo in cui non ne avevano più d'uopo, ossia quando più non sussisteva il loro porto e distrutto era il loro marittimo commercio.

Passando ora ad esporre le ragioni, per le quali le mie opinioni non si accordano con quelle dell'illustre giureconsulto francese, debbo innanzi tutto ripetere che siamo affatto privi di qualunque scrittura che direttamente o indirettamente avesse ricordato i nostri Ordinamenti, e dalla quale potesse in certo modo ricavarci qualche notizia delle cose che vi sono contenute o delle persone che vi si veggono nominate. Nulla ancora si è rinvenuto che offrisse alcuna pruova, di cui potessimo con sicurezza avvalerci nel risolvere le quistioni, delle quali ho fatto parola, ed in conseguenza conviene che sieno le stesse trattate con argomenti desunti dallo stesso documento e dal confronto di esso con gli altri fatti a noi noti. Ora il primo di siffatti argomenti pare che ci venga apprestato dal modo come vi si trova riportata la data, perciocchè da due documenti degli anni 1021 e 1072, che si leggono nell'appendice alla celebrata dissertazione del Forges Davanzati (1), si raccoglie che nell'undecimo secolo, così prima come dopo il 1064, in Trani ed in altri luoghi della Puglia, anche quando quella regione era dominata da' normanni, non si segnavano nelle carte gli anni dell'era volgare o della creazione del mondo, ma quelli degl'imperadori di Costantinopoli. È al certo strana ed assurda la conservazione di questo sistema

(1) Forges Davanzati; Opera citata, pag. XCI de' Monumenti.